*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 153° - Numero 43**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 21 febbraio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

## SOMMARIO

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**



**Regione autonoma Valle d'Aosta**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 febbraio 2012, n. **11**.

**Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 173, comma 2, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi» sono soppresse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 2396):

Presentato dall'on. Marina MAGISTRELLI ed altri il 21 ottobre 2010.

Assegnato alla 8ª commissione (lavori pubblici, comunicazioni) in sede deliberante, il 9 novembre 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 17 novembre 2010 ed approvato il 23 novembre 2010.

*Camera dei deputati* (atto n. 3901):

Assegnato alla IX commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 29 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 18 gennaio 2011; il 3 e 8 novembre 2011; il 6 dicembre 2011.

Nuovamente assegnato alla IX commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede legislativa, il 24 gennaio 2012 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il 24 gennaio 2012 ed approvato il 25 gennaio 2012.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«(Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013)

Art. 173 *(Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida).* — 1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306.

3-*bis*. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.

(Testo applicabile dal 19 gennaio 2013)

Art. 173 *(Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida).* — 1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306.

3-*bis*. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.».

**12G0024**

# ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

## CONSIGLIO DI STATO

REGOLAMENTO 6 febbraio 2012.

**Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'art. 100, ultimo comma della Costituzione;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Visto l'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e relativo regolamento di esecuzione e attuazione;

Vista la legge 31 dicembre 2009 n.196, recante la legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante l'attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo;

Vista la delibera assunta nella seduta del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa in data 16 dicembre 2011.

EMANA
il seguente regolamento:

*Capo I*

DEFINIZIONI, AUTONOMIA FINANZIARIA, DIRETTIVE PROGRAMMATICHE E BILANCIO DI PREVISIONE.

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

*a)* Presidente: il Presidente del Consiglio di Stato;

*b)* Consiglio di presidenza: il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;

*c)* G.A.: giustizia amministrativa - Consiglio di Stato, Tribunali amministrativi regionali;

*d)* segretario generale: segretario generale della giustizia amministrativa;

*e)* segretario C.d.S.: segretario delegato per il Consiglio di Stato;

*f)* segretario TT.aa.rr.: segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali;

*g)* segretari delegati: il segretario delegato per il Consiglio di Stato e il segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali;

*h)* C.d.S.: Consiglio di Stato – Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

*i)* segretariato generale: ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa;

*l)* T.a.r.: Tribunale amministrativo regionale – Tribunale regionale di giustizia amministrativa sede di Trento e sezione autonoma per la Provincia di Bolzano;

*m)* ufficio di ragioneria: ufficio centrale di bilancio e ragioneria;

*n)* SIIRG: sistema informativo integrato della Ragioneria generale dello Stato;

*o)* codice dei contratti: il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

*p)* regolamento dei contratti: il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;

*q)* regolamento di autonomia finanziaria: il regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

*r)* regolamento di organizzazione: il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, emanato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
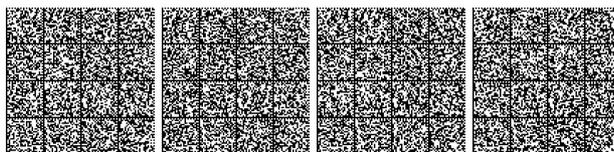
*s)* d.P.R. n. 367 del 1994: decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni;

*t)* d.P.R. n. 254 del 2002: decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 2002, n. 254 e successive modificazioni e integrazioni;

*u)* l. n. 196 del 2009: legge 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;

*v)* l. n. 136 del 2010: legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

*z)* d.lgs. n. 91 del 2011: decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni;

*aa)* d.l. n. 98 del 2011: decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni;

*bb)* d.lgs n.123 del 2011: decreto legislativo 30 giugno 2011 n.123 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

*Autonomia finanziaria*

1. L'autonomia finanziaria della G.A. prevista dall'art. 53-*bis*, legge 27 aprile 1982, n. 186, si esercita, nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici, di coordinamento della finanza pubblica e di programmazione, ottimizzazione, efficienza e trasparenza nell'uso delle risorse, nelle forme e nei modi disciplinati dal presente regolamento di autonomia finanziaria.

2. L'ambito di applicazione del presente regolamento di autonomia finanziaria fa salve le eventuali discipline speciali dettate per le province autonome e le regioni a statuto speciale.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento di autonomia finanziaria, l'attività amministrativa e contabile è comunque svolta nel rispetto dei principi generali in materia di contabilità pubblica.

4. La classificazione delle entrate e delle spese:

*a)* si uniforma ai criteri costruttivi del piano integrato dei conti, di cui all'art. 4, d.lgs. n. 91 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

*b)* tiene conto delle specifiche attività istituzionali della G.A. ed in particolare dei criteri definiti nell'art. 2 comma 1, del regolamento di organizzazione.

5. Il Consiglio di presidenza, sulla proposta del Presidente formulata nell'esercizio delle sue funzioni d'indirizzo politico amministrativo, delibera e aggiorna annualmente per scorrimento le direttive programmatiche triennali per la formazione del bilancio di previsione.

6. Il Presidente assegna le risorse ai responsabili dei programmi sulla base del bilancio, approvato ai sensi dell'art. 3.

7. Nel corso della gestione il Presidente sovrintende al rispetto dell'equilibrio finanziario, annuale e triennale, delle entrate e delle spese e ne riferisce periodicamente al Consiglio di presidenza.

8. Il segretario generale trasmette trimestralmente una relazione sull'andamento della gestione. Il Consiglio di presidenza della G.A. può chiedere chiarimenti ed integrazioni, da acquisire anche nella forma dell'audizione del segretario generale stesso. Il Consiglio di presidenza della G.A. ove necessario invita il segretariato generale ad adottare iniziative correttive idonee a rendere la gestione coerente con le direttive e, ove necessario, delibera le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

*Esercizio finanziario, bilancio di previsione e aggiornamento delle direttive programmatiche*

1. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto ai sensi dell'art. 4. Il relativo progetto, che viene corredato e presentato con una proiezione triennale dei conti, è predisposto dal segretario generale in coordinamento con i segretari delegati. Lo schema di progetto viene elaborato dal responsabile della Direzione generale per le risorse finanziarie e materiali sulla base delle ultime direttive programmatiche adottate, ai sensi dell'art. 2, comma 4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno il segretario generale e i segretari delegati illustrano al Consiglio di presidenza il progetto di bilancio annuale e la relativa proiezione triennale.

3. Il progetto di bilancio annuale corredato da una apposita relazione illustrativa e la relativa proiezione triennale, viene presentata dal Presidente del Consiglio di Stato al Consiglio di presidenza della G.A.

4. Il Consiglio di presidenza, attraverso le competenti commissioni consiliari, esamina il progetto ed aggiorna le direttive programmatiche in tempi idonei a consentire la redazione, con la stessa procedura di cui al comma 2, del progetto definitivo che viene trasmesso al Consiglio non oltre il 30 novembre per l'esercizio dei suoi poteri deliberativi.

5. Entro 10 giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il Consiglio di presidenza delibera in via definitiva il bilancio annuale di previsione e la proiezione triennale dei conti, che vengono trasmessi, con atto del Presidente, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché al Ministero della giustizia, per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

6. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui al comma 4, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, il Presidente autorizza con proprio decreto l'esercizio provvisorio nelle stesse forme e limiti previsti per l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato.

Art. 4.

*Struttura del bilancio di previsione*

1. Il bilancio annuale di previsione espone le entrate e le spese per il funzionamento della giustizia amministrativa, in coerenza con i principi contenuti nella l. n. 196 del 2009 e con il regolamento di organizzazione. Le spese, nel loro complessivo importo, non possono superare le entrate.

2. La proiezione triennale dei conti di previsione è redatta per programmi, con la disaggregazione prevista dal comma 7.

3. Le entrate sono costituite dall'importo dei fondi annualmente iscritti nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze. Sono altresì iscritte, quali poste di entrata, le somme non impegnate nel corso dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Le entrate, organizzate in un unico titolo, sono ripartite nelle seguenti categorie:

*a)* categoria *I)*: entrate provenienti dal bilancio dello Stato;

*b)* categoria *II)*: entrate eventuali;

*c)* categoria *III)*: avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

4. All'interno delle categorie, ai fini della gestione, sono ripartite secondo l'oggetto in capitoli, con una specifica denominazione.

5. Le spese sono ripartite in tre programmi, riferiti al perseguimento di obiettivi d'istituto omogenei, e in capitoli per la loro gestione, secondo l'oggetto specifico. Ogni programma è affidato ad un unico centro di responsabilità. Sulla base dell' organizzazione centrale e territoriale del sistema della giustizia amministrativa:

*a)* il primo programma è intestato al segretario generale;

*b)* il secondo programma è intestato al segretario C.d.S.;

*c)* il terzo programma è intestato al segretario TT.aa. rr.

6. Il segretario generale, cui è affidata la gestione delle spese strumentali comuni a più uffici, convoca con regolarità riunioni di coordinamento dei responsabili dei programmi per esaminare l'andamento della spesa, lo stato di attuazione delle iniziative in corso, l'impostazione di nuove iniziative e per predisporre gli elementi per riferire al Consiglio di presidenza.

7. I programmi presentano al loro interno, in modo distinto e aggregato, le spese correnti, per il personale, per l'informatica, per beni e servizi e in conto capitale. All'interno di ogni aggregato le spese sono suddivise in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione; i capitoli indicano la natura rimodulabile o non rimodulabile, discrezionale o obbligatoria delle spese.

8. Su un apposito capitolo è iscritto il fondo di riserva per un importo non superiore al 4 per cento delle spese di parte corrente. Su tale fondo confluisce, in corso d'esercizio finanziario, l'eventuale differenza tra l'importo complessivo delle economie accertate in sede di conto finanziario dell'esercizio precedente e quello indicato quale posta di entrata nel bilancio di previsione per le spese non impegnate.

Art. 5.

*Requisiti del bilancio*

1. Le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

2. Le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Non è consentita alcuna gestione di fondi al di fuori del bilancio, salvo quelle espressamente previste da particolari disposizioni di legge.

4. Le entrate e le spese vengono iscritte in bilancio sulla base dei principi contabili generali di cui all'allegato 1, del d.lgs. n. 91 del 2011.

Art. 6.

*Variazioni di bilancio*

1. Le variazioni di bilancio, compresi i prelevamenti dal fondo di riserva, tenuto conto delle direttive programmatiche triennali vigenti, sono disposte, con delibera del Consiglio di presidenza, di norma su proposta del segretario generale e dei segretari delegati, ciascuno per quanto di sua competenza, sentito il responsabile della Direzione generale per le risorse finanziarie e materiali.

2. In caso di urgenza il Presidente può disporre variazioni compensative nell'ambito dello stesso programma, ovvero prelevamenti dal fondo di riserva, informandone il Consiglio, ai fini della ratifica, nella prima riunione utile.

3. Le delibere di variazione sono allegate al rendiconto finanziario. Nessuna variazione può essere disposta dopo la chiusura dell'esercizio.

*Capo II*

CONTO FINANZIARIO ED INVENTARIO

DEI BENI PATRIMONIALI

Art. 7.

*Conto finanziario*

1. I risultati della gestione dell'esercizio finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto finanziario.

2. Il conto finanziario dimostra i risultati della gestione finanziaria per l'entrata e per la spesa, distintamente per capitoli, secondo il contenuto dei programmi intestati ai tre centri di responsabilità, come presentati nel bilancio di previsione, in armonia con i criteri di cui all'art. 21, l. n. 196 del 2009.

3. Il conto finanziario espone:

*a)* le previsioni iniziali, le eventuali variazioni e le previsioni definitive;

*b)* le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

*c)* le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate e rimaste da pagare;

*d)* la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
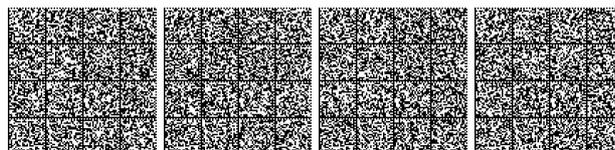
*e)* le somme incassate dalla tesoreria centrale e quelle pagate per ciascun capitolo di bilancio distintamente in conto competenza e in conto dei residui;

*f)* il conto totale dei residui attivi e passivi che si rinviano all'esercizio successivo;

*g)* le eventuali economie di gestione;

*h)* i residui perenti.

4. Con il regolamento di organizzazione verranno definiti modelli di controllo di gestione per obiettivi e per conto economico.

Art. 8.

*Allegati al conto finanziario*

1. Al conto finanziario sono allegati i prospetti indicanti:

*a)* il risultato finanziario della gestione del bilancio con il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni e i pagamenti ed il fondo di cassa alla fine dell'esercizio stesso;

*b)* il risultato amministrativo della gestione con il fondo di cassa finale, le somme rimaste da riscuotere e da pagare, per competenza e residui, alla fine dell'esercizio;

*c)* le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti dei capitoli, classificate a seconda che derivino da provvedimenti emanati in conseguenza di leggi generali, disposizioni particolari o da prelevamenti dal fondo di riserva o da storni da capitolo a capitolo;

*d)* elenco dei residui perenti, distinti per capitolo;

*e)* i risultati finanziari di ogni programma, con l'esposizione dei principali fatti gestionali e la motivazione degli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali rappresentate nel conto finanziario.

Art. 9.

*Conto generale del patrimonio*

1. Il conto generale del patrimonio, suddiviso tra beni patrimoniali relativi al C.d.S. e beni patrimoniali relativi ai TT.aa.rr., predisposto dall'ufficio di ragioneria, è redatto in armonia a quanto previsto dall'art. 36, l. n. 196 del 2009.

2. All'inventario dei beni patrimoniali è allegato il prospetto indicante la dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto finanziario e la consistenza dei beni patrimoniali.

Art. 10.

*Approvazione del conto finanziario*

1. Lo schema del conto finanziario, unitamente alla relazione illustrativa, è predisposto a cura dell'ufficio di ragioneria sulla base delle scritture contabili da esso tenute.

2. Il predetto ufficio accerta la completa ed esatta esecuzione degli adempimenti contabili e riscontra che i dati rilevati dalle proprie scritture corrispondano con quelli relativi agli incassi e ai pagamenti eseguiti dalla Tesoreria centrale e dalle sezioni di Tesoreria.

3. Entro il 31 maggio successivo il segretariato generale trasmette al Consiglio di presidenza lo schema del conto, unitamente alle relazioni dell'ufficio di ragioneria e del collegio dei revisori.

4. Il conto è approvato con delibera del Consiglio di presidenza.

5. Entro il 30 giugno successivo, il conto finanziario è trasmesso, a cura del Presidente, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero della giustizia.

*Capo III*

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Art. 11.

*Accertamento, riscossione e versamento delle entrate*

1. Per la riscossione delle entrate eventuali gli uffici della giustizia amministrativa si avvalgono di un apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria centrale.

2. Gli uffici che accertano il diritto alla riscossione di somme a qualsiasi titolo dovute invitano i debitori a provvedere al relativo versamento sul conto corrente postale di cui al primo comma.

3. Entro i primi cinque giorni di ogni mese, gli uffici di cui al comma 2 trasmettono all'ufficio di ragioneria copia degli inviti di versamento e copia delle ricevute di versamento pervenute nel mese precedente dal servizio postale.

4. L'ufficio di ragioneria acquisisce la documentazione riguardante il suindicato conto corrente postale (estratti conto, bollettini di versamento e certificati di accreditamento). La Tesoreria centrale preleva periodicamente, su richiesta dell'ufficio di ragioneria, le somme affluite su tale conto, curandone il versamento al conto corrente di cui al primo comma del successivo art. 20 e trasmette la relativa quietanza all'ufficio di ragioneria.

5. Per la determinazione del diritto connesso al rilascio di copie di atti giudiziali, si applicano le disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Al diritto connesso al rilascio di copie di atti o documenti amministrativi richieste in applicazione dell'art. 25, legge 7 agosto 1990, n. 241, sono estese le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 2006, n. 184.

7. La riscossione dei diritti di cui ai precedenti commi avviene mediante apposizione sulle copie di apposite marche da bollo, fornite dal richiedente ed annullate a cura dell'ufficio competente al rilascio.

Art. 12.

*Disciplina delle spese*

1. Le spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamento o di contratti di utenza, stipulati con aziende erogatrici di beni e servizi, sono effettuate senza necessità di specifiche autorizzazioni nel limite delle disponibilità iscritte in bilancio.
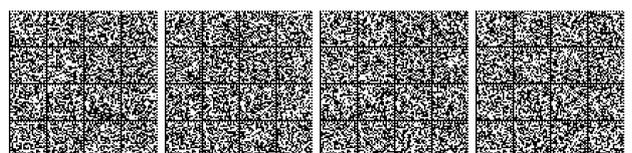
2. “Le spese diverse da quelle di cui al comma 1, sono disposte dal responsabile della Direzione generale per le risorse finanziarie e materiali o dal dirigente delegato sulla base delle indicazioni del responsabile del programma, aventi ad oggetto anche i contenuti della determina a contrarre, nell’ambito delle risorse disponibili, in osservanza delle direttive programmatiche deliberate dal Consiglio di presidenza”.

3. Ogni programma di spesa reca l’indicazione, a livello di capitolo per la gestione, delle tipologie di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le spese relative al funzionamento dei Tribunali amministrativi regionali si applica la disciplina di cui all’art. 17.

Art. 13.

*Fasi della spesa*

1. La gestione delle spese segue le seguenti fasi:

*a)* assunzione degli impegni;

*b)* liquidazione;

*c)* ordinazione e pagamento.

2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le somme dovute a creditori determinati sulla base di obbligazioni che si perfezionano entro l’esercizio finanziario.

3. Alle procedure di spesa e contabili si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente regolamento, le disposizioni di cui al d.P.R. n. 367 del 1994.

Art. 14.

*Assunzione degli impegni*

1. Gli atti comportanti spesa a carico del bilancio del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali devono essere trasmessi, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, all’ufficio di ragioneria, affinché provveda alla registrazione dell’impegno previa verifica della regolarità della documentazione, dell’esatta imputazione e dell’esistenza dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio.

2. I provvedimenti di assunzione degli impegni di spesa devono contenere le seguenti indicazioni:

*a)* l’oggetto della spesa;

*b)* le modalità di esecuzione della spesa;

*c)* l’importo previsto;

*d)* il capitolo al quale la spesa va imputata e, in caso di spese pluriennali, gli anni di riferimento;

*e)* l’indicazione del creditore.

3. L’ufficio di ragioneria formula sugli atti non ritenuti regolari le necessarie osservazioni, dandone comunicazione agli ordinatori della spesa di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento di organizzazione, nonché al responsabile del relativo programma.

4. Il controllo sugli atti di spesa si esercita nelle forme di cui all’art. 39.

5. Gli uffici competenti devono comunicare all’ufficio di ragioneria, oltre agli atti di cui al primo comma, ogni altro provvedimento dal quale possano derivare impegni di spesa. L’ufficio di ragioneria annota nelle sue scritture gli impegni in corso di assunzione, denominati impegni provvisori, compresi i piani di ripartizione previsti dall’art. 17, comma 1, del presente regolamento di autonomia finanziaria.

6. Gli uffici della G.A. tengono in evidenza, ciascuno per la parte di competenza, gli impegni di spesa provvisori e definitivi. L’ufficio di ragioneria rileva detti impegni in modo cronologico, distintamente per capitoli e, ove esistano, per articoli, utilizzando eventuali procedure automatizzate.

Art. 15.

*Liquidazione delle spese*

1. La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell’esatto importo da pagare e nell’individuazione del soggetto creditore della giustizia amministrativa, è effettuata dagli ordinatori di spesa, previo accertamento della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. All’atto di liquidazione è allegata la documentazione relativa al collaudo o all’accertamento della regolare esecuzione della prestazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia.

Art. 16.

*Ordinazione e pagamento delle spese*

1. L’ordinazione delle spese avviene a cura dei responsabili amministrativi con l’emissione di un ordine di pagare, che deve indicare:

*a)* l’esercizio cui si riferisce la spesa;

*b)* l’impegno cui si riferisce la spesa ed il relativo capitolo;

*c)* l’oggetto della spesa e la legge dalla quale essa consegue;

*d)* il numero d’ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio;

*e)* l’indicazione del creditore e il relativo codice fiscale o partita IVA;

*f)* l’importo netto da pagare in cifre e in lettere;

*g)* la modalità di estinzione del titolo di spesa;

*h)* la data di emissione;

*i)* la tesoreria assegnataria e la zona di intervento;

*l)* l’elencazione sommaria dei documenti giustificativi allegati;

*m)* la data di esigibilità.

2. Gli ordini di pagare e gli allegati documenti giustificativi della spesa devono essere inoltrati all’ufficio di ragioneria che, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a controfirmarli, a trattenere agli atti i documenti giustificativi e ad immettere i dati nel SIIRG ai fini dell’emissione dei mandati informatici di pagamento da assegnare alle tesorerie provinciali territorialmente competenti secondo quanto previsto dall’art. 20 per i pagamenti a favore di terzi.
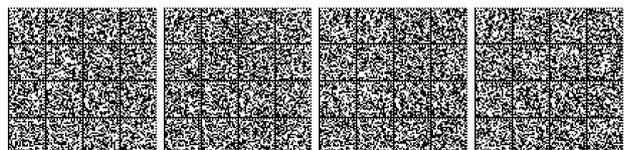
3. L'ufficio di ragioneria segnala agli ordinatori della spesa nonché al responsabile del relativo programma eventuali irregolarità amministrative o contabili prima di immettere i dati nel SIIRG ai fini dell'emissione dei mandati informatici.

4. Ai documenti sostitutivi dei mandati informatici di cui all'art. 16, comma 8, d.P.R. n. 367 del 1994, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento per la contabilità generale dello Stato riguardanti il furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini di pagare nonché quelle riguardanti il pagamento con atti di procura; in quest'ultimo caso va comunque indicata una sola persona fisica abilitata a quietanzare. Ai mandati informatici sono altresì applicabili le norme dello stesso regolamento concernenti il trasporto dei titoli rimasti insoluti al termine dell'esercizio di emissione.

Art. 17.

*Spese per il funzionamento dei Tribunali amministrativi regionali*

1. Il segretario TT.aa.rr., sulla base delle direttive programmatiche triennali, in relazione alle disponibilità finanziarie previste sui pertinenti capitoli di spesa, avvalendosi della collaborazione del responsabile della direzione generale per le risorse finanziarie e materiali, acquisite le previsioni prospettate dalle sedi, formula al Consiglio di presidenza la proposta di piano annuale per la ripartizione dei fondi per le spese di funzionamento dei tribunali medesimi e delle sezioni staccate; di tale proposta il segretario TT.aa.rr. informa gli altri componenti del segretariato generale. Con propria deliberazione il Consiglio di presidenza approva il piano annuale di ripartizione dei fondi. I dirigenti responsabili sono delegati quali ordinatori di spesa in relazione ai fondi assegnati, sotto la vigilanza del direttore generale per le risorse finanziarie e materiali, che propone ove necessario al segretario TT.aa.rr., l'esercizio del potere di avocazione con provvedimento congruamente motivato.

2. Il piano è trasmesso dal segretario TT.aa.rr. all'ufficio di ragioneria per le previste annotazioni contabili.

3. Il piano di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 è sottoposto, di norma, a revisione quadrimestrale, in base alle disponibilità finanziarie, al fine di corrispondere ad eventuali diverse esigenze di spesa.

Art. 18.

*Accertamento dei residui attivi e passivi*

1. La determinazione delle somme accertate e non riscosse e delle somme impegnate e non pagate, da iscriversi, rispettivamente, come residui attivi e passivi nel conto consuntivo, è curata dall'ufficio di ragioneria sulla base di dettagliati elenchi delle singole partite trasmessi dagli uffici che hanno accertato le entrate e disposto le spese.

2. I cassieri di cui all'art. 21, entro il 10 gennaio di ogni anno, nell'ambito del fondo di cassa loro assegnato, comunicano all'ufficio di ragioneria l'importo dei fondi non pagati entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Dopo il 31 dicembre, non è più possibile impegnare somme sulle disponibilità dell'esercizio precedente.

Art. 19.

*Gestione dei residui*

1. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.

2. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato dal bilancio, per la gestione delle somme residue è istituito, con decreto del Presidente, su proposta del segretariato generale previa delibera del Consiglio di presidenza, un capitolo aggiunto.

3. Per la determinazione dei periodi di conservazione dei residui relativi alle spese correnti ed a quelle in conto capitale si applicano le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

4. Le somme eliminate per perenzione amministrativa possono essere riprodotte in bilancio, nel rispetto dei termini di prescrizione, con riassegnazione alla competenza dei pertinenti capitoli degli esercizi successivi, mediante prelevamento dal fondo di riserva, quando afferiscano ad importi per i quali sia stato assunto l'obbligo di pagare per contratto ovvero in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti.

5. In nessun caso può iscriversi fra i residui alcuna somma in entrata o in uscita che non sia compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.

6. I residui attivi e passivi devono risultare da scritture, distinti per esercizio di provenienza.

Art. 20.

*Servizio di tesoreria*

1. Per il pagamento delle spese da effettuarsi a favore dei creditori della giustizia amministrativa si applicano le disposizioni contenute negli articoli 576 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni. A tale scopo, i fondi stanziati per il funzionamento del C.d.S. e dei TT.aa.rr. sull'apposito programma dello stato di previsione della spesa del ministero dell'economia e delle finanze sono trasferiti al pertinente conto corrente, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato.

2. Ai fini del riconoscimento alla Banca d'Italia dei pagamenti effettuati dalla tesoreria centrale dello Stato e dalle sezioni di tesoreria provinciale, l'ufficio di ragioneria accerta mensilmente, attraverso le informazioni disponibili nel SIIRG, i mandati informatici estinti.

3. Il responsabile dell'ufficio di ragioneria, dopo aver annotato nelle proprie scritture i titoli estinti, ne dà formale comunicazione al ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della ragioneria generale dello Stato - affinché questo ne disponga il rimborso alla Banca d'Italia mediante prelevamenti dal conto corrente di cui al comma 1.

4. Per i mandati informatici che le banche o le Poste non hanno potuto accreditare sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero per quelli commutati in vaglia cambiari che non è stato possibile recapitare ai creditori, si applicano le disposizioni di cui all'art. 544-*bis* delle istruzioni generali sui servizi del tesoro. L'ufficio di ragioneria riceve dalle tesorerie le quietanze di trasferimento fondi emesse per l'accreditamento degli importi sul

conto corrente n. 20353 presso la tesoreria centrale intestato al Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (I.Ge.P.A.).

5. Per la ripetizione dei pagamenti di cui al comma 4, l'ufficio di ragioneria trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze – I.Ge.P.A - la richiesta di prelevamento dal conto corrente n. 20353 contenente l'indicazione delle complete generalità del beneficiario a favore del quale deve essere disposto il pagamento nonché le modalità con le quali detto pagamento deve essere effettuato.

Art. 21.

*Gestione fondo di cassa*

1. Gli ordinatori della spesa, ciascuno per la parte di competenza, possono delegare ai cassieri, nominati ai sensi del successivo comma 2, la gestione delle minute spese, costituendo presso gli stessi un fondo di cassa mediante prelievo dai pertinenti capitoli di bilancio dei fondi disponibili. Può essere altresì delegata la gestione degli anticipi di missione debitamente autorizzati.

2. Per quanto attiene alla nomina, alla durata, alle attribuzioni ed alle specifiche responsabilità dei cassieri della G.A. si applicano le disposizioni del presente regolamento di autonomia finanziaria e quelle contenute nel regolamento approvato con il d.P.R. n. 254 del 2002, in quanto compatibili con il principio dell'autonomia finanziaria della giustizia amministrativa.

3. La provvista dei fondi è effettuata, per ogni capitolo di bilancio, mediante ordini di pagamento emessi a favore dei cassieri dagli ordinatori di spesa. I fondi a disposizione dei cassieri debbono essere contenuti nei limiti strettamente necessari alle esigenze mensili.

4. I cassieri compilano un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e uscita dal quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa esistente all'inizio delle operazioni, i prelievi per i pagamenti eseguiti nella giornata, il fondo di cassa esistente alla chiusura giornaliera, un registro dei valori e dei titoli in deposito.

5. I cassieri sono tenuti alla presentazione di un conto trimestrale della gestione dei fondi al direttore dell'ufficio di ragioneria. Al termine dell'esercizio finanziario presentano agli ordinatori di spesa una relazione sulla gestione complessiva di loro competenza.

Art. 22.

*Verifiche sulla gestione di cassa*

1. Il direttore dell'ufficio di ragioneria, nell'espletamento dei suoi compiti di vigilanza sui cassieri, può disporre senza preavviso verifiche sui valori contenuti nelle casse e sulle relative scritture contabili. Dispone, altresì, apposita verifica ogni qualvolta avvenga il passaggio di gestione.

2. Le verifiche, oltre alla constatazione del denaro esistente al momento della verifica stessa, devono estendersi ai valori e titoli di qualsiasi genere comunque affidati ai cassieri.

3. Di ciascuna verifica è redatto un processo verbale in tre originali, dei quali uno è tenuto dai cassieri, uno è conservato dal direttore dell'ufficio di ragioneria e l'altro è trasmesso agli ordinatori della spesa.

4. Nel caso di verifica per passaggio di gestione è redatto un quarto esemplare da consegnare al cassiere subentrante.

5. I cassieri sono tenuti a fornire in sede di verifica tutti i documenti ed i chiarimenti richiesti, nonché a dichiarare che non esistono altre gestioni oltre quelle risultanti dalla verifica stessa.

*Capo IV*

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 23.

*Consegnatari*

1. I consegnatari ed i vice consegnatari sono nominati dal segretario generale e dai segretari delegati, ciascuno per la parte di competenza, e sono scelti tra il personale in possesso di adeguata preparazione in campo amministrativo e contabile. Per i Tribunali amministrativi regionali e le sezioni staccate, essi sono nominati dal segretario TT.aa.rr. su proposta del segretario generale del T.a.r.

2. Ai consegnatari è affidata:

*a)* la conservazione e la distribuzione degli oggetti di cancelleria, degli stampati, registri e carte di qualunque specie;

*b)* la conservazione, la distribuzione e la manutenzione di mobili ed arredi d'ufficio, delle collezioni ufficiali di leggi e decreti, di pubblicazioni ufficiali, non ufficiali, di utensili, di macchine ed attrezzature d'ufficio e quant'altro costituisca la dotazione degli uffici, magazzini, tipografie, laboratori, officine e centri elaborazione dati.

Art. 24.

*Inventario e classificazione dei beni*

1. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

2. I beni mobili sono registrati a cura dei consegnatari in inventari con l'indicazione della natura e la specie, il titolo di acquisizione, la quantità o il numero dei beni mobili la localizzazione e il valore. Sono esclusi i beni di consumo e quelli di valore minimo per i quali si provvede comunque a registrazione secondo le modalità dell'art. 26.

3. L'inventario del patrimonio librario è tenuto a cura del responsabile della biblioteca del Consiglio di Stato nonché dei responsabili delle biblioteche dei Tribunali amministrativi regionali. Al termine di ciascun esercizio i responsabili delle biblioteche trasmettono ai consegnatari dei rispettivi istituti il prospetto contenente le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio alla consistenza del patrimonio librario.

4. Il valore iniziale dei beni mobili è determinato dal prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa.

5. L'inventario viene costantemente aggiornato e chiuso al termine di ciascun esercizio finanziario. Esso viene redatto in originale e copia. I consegnatari trasmettono all'ufficio di ragioneria entro il 5 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il prospetto di tutte le variazioni della consistenza patrimoniale per la redazione della situazione finale. L'ufficio di ragioneria trasmette la scheda riepilogativa dei valori complessivi all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo inserimento nel conto patrimoniale dello Stato.

6. L'inventario è sottoposto a revisione quinquennale secondo la ricognizione fisica dei beni registrati.

7. Per le iscrizioni in inventario dei beni mobili e per le relative operazioni di scarico è utilizzato un apposito bollettario dei buoni di carico e scarico.

Art. 25.

*Messa fuori uso, alienazione e permuta dei beni mobili*

1. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi è disposta, su richiesta del consegnatario, con deliberazione di apposita commissione tecnica, nominata, per i rispettivi istituti, dal dirigente responsabile. Per i Tribunali amministrativi regionali e le sezioni staccate, i componenti della commissione sono nominati dai dirigenti responsabili delle strutture. Ove necessario, la commissione è integrata da tecnici di altre amministrazioni dello Stato, nei casi previsti da apposite norme. I componenti durano in carica un triennio e non possono essere immediatamente confermati

2. La delibera di cui al comma 1 accerta anche l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni dei responsabili ed è portata a conoscenza dei consegnatari al fine della redazione del verbale di scarico e dell'aggiornamento delle scritture patrimoniali.

3. Non sono consentite cessioni a titolo gratuito o a valore simbolico a persone fisiche; le cessioni a titolo gratuito o a valore simbolico effettuate nei confronti di enti morali sono eseguite nel rispetto delle vigenti norme di contabilità pubblica.

4. Per la vendita dei beni dichiarati fuori uso sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 26.

*Contabilità degli oggetti di consumo*

1. I consegnatari tengono su apposito registro la contabilità degli oggetti di consumo e provvedono alla loro presa in carico in base agli ordini di acquisto ed ai documenti di consegna dei fornitori.

2. Il carico è determinato dai documenti delle forniture e lo scarico dalle dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto i beni.

Art. 27.

*Vigilanza sull'attività dei consegnatari*

1. Il direttore dell'ufficio di ragioneria assicura la vigilanza sui consegnatari. A tale scopo può disporre senza preavviso verifiche sulla corrispondenza dei registri con la consistenza dei materiali con contestuale ricognizione dei beni e del materiale di consumo. Dispone, altresì, apposita verifica nei casi di cambiamento del consegnatario

2. I risultati delle verifiche sono esposti in appositi verbali redatti con le stesse modalità previste al precedente art. 22 per le verifiche sulla gestione di cassa.

Art. 28.

*Norma di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del d.P.R. n. 254 del 2002, in quanto compatibili con il principio dell'autonomia finanziaria della giustizia amministrativa.

*Capo V*

ATTIVITÀ NEGOZIALE

Art. 29.

*Norme generali*

1. Gli uffici di supporto agli organi della G.A. procedono all'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, anche di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo la disciplina comunitaria e nazionale dettata per le amministrazioni dello Stato, salvo quanto diversamente previsto dal presente capo.

2. L'affidamento di ogni contratto passivo, ancorché escluso dalla disciplina sui contratti pubblici, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione.

3. Alle alienazioni di beni ed agli altri contratti attivi si provvede secondo le norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto comunque dei principi di cui al comma 2.

Art. 30.

*Limiti all'attività contrattuale*

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle procedure di acquisto di beni e servizi per i quali non è previsto l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate da centrali di committenza.

2. Gli uffici di supporto agli organi di giustizia amministrativa valutano, anche in assenza di uno specifico obbligo, la possibilità di ricorrere alle dette convenzioni; in ogni caso ne utilizzano i parametri di prezzo – qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti.

3. Resta fermo l'obbligo di aderire al mercato elettronico nei casi previsti dalla legge.
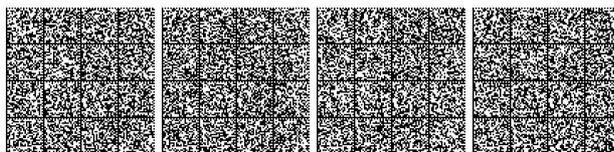
Art. 31.

*Formazione della volontà a contrarre*

1. L'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, disposto mediante determina a contrarre, è soggetto, nel caso di importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria, ad approvazione del direttore generale per le risorse finanziarie e materiali.

2. In ogni procedura di affidamento di contratti pubblici è nominato dal dirigente quale responsabile del procedimento per gli appalti di forniture e servizi, un funzionario amministrativo in possesso delle necessarie competenze. In caso di mancata designazione, l'incarico di responsabile del procedimento è svolto direttamente dal dirigente preposto all'ufficio interessato. Per gli appalti di lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura si applicano il codice dei contratti e il regolamento dei contratti.

3. La determina a contrarre e gli atti della procedura di affidamento non rientranti tra i compiti del responsabile del procedimento sono adottati dal dirigente preposto all'ufficio interessato. Alle relative incombenze può provvedere altro dirigente della medesima struttura, appositamente delegato per una o più procedure, individuate per settori omogenei ed eventualmente contenute in predeterminati tetti di spesa. In caso di delega, il dirigente sostituisce il dirigente preposto all'ufficio in ogni competenza e presenta, semestralmente, apposita relazione circa l'attività svolta, gli impegni assunti ed i pagamenti effettuati, nonché ogni altra notizia utile per il monitoraggio ed il controllo dell'attività delegata.

4. Il responsabile del procedimento viene nominato nell'ambito del personale di ruolo. Nei casi di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, anche se dipesa dal concomitante affidamento di altri incarichi dello stesso tipo non cumulabili con ulteriori assegnazioni, il responsabile del procedimento può essere nominato anche tra i dipendenti non di ruolo, sempreché in possesso del titolo di studio e di competenza adeguati in relazione ai compiti da svolgere.

5. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dal codice dei contratti e dal regolamento dei contratti e cura per ogni appalto di lavori, servizi e forniture, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo ivi comprese le procedure negoziate ovvero in regime di economia, gli adempimenti prescritti dall'art. 3, l. n. 136 del 2010 e dalle altre disposizioni antimafia.

Art. 32.

*Selezione del contraente e criteri di aggiudicazione*

1. Gli uffici aggiudicano i contratti, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, mediante le procedure e secondo le modalità stabilite dal codice dei contratti.

2. La selezione della migliore offerta viene effettuata in applicazione dei seguenti criteri:

*a)* il prezzo più basso o l'offerta economicamente più vantaggiosa, per i contratti passivi. La scelta del criterio di aggiudicazione più adeguato avviene in relazione alle caratteristiche dell'oggetto contrattuale;

*b)* il prezzo più alto per i contratti attivi.

3. In caso di gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il dirigente preposto all'ufficio, scaduto il termine di ricezione delle offerte, provvede alla nomina della commissione di gara dal medesimo presieduta e composta da altri due soggetti di provata esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Nel caso in cui non vi siano adeguate professionalità, e ciò sia debitamente attestato dal responsabile del procedimento, il dirigente può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni di provata esperienza alle condizioni e secondo le modalità previste dal codice dei contratti e dal regolamento dei contratti.

Art. 33.

*Spese in economia*

1. Le acquisizioni in economia di lavori sono consentite nei casi e nei limiti stabiliti dal codice dei contratti e dal regolamento dei contratti nonché da altre disposizioni di legge. L'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione è allegato, unicamente agli atti di programmazione, al bilancio di previsione.

2. Le acquisizioni di beni e servizi in economia sono ammesse nei limiti di importo previsti dal codice dei contratti e, fatte salve le ipotesi già ivi direttamente disciplinate, in relazione alle ulteriori fattispecie di seguito indicate:

*a)* partecipazione e organizzazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni ed altre manifestazioni e/o iniziative culturali e scientifiche nazionali ed internazionali;

*b)* servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;

*c)* pubblicazioni di bandi di concorso/gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

*d)* acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, pubblicazioni di servizio e ufficiali, prodotti cartotecnici;

*e)* servizi postali, telegrafici, telex e telefonici;

*f)* accertamenti medico-fiscali;

*g)* servizi di fornitura pasti, fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto anche mediante la stipula delle apposite convenzioni;

*h)* rilegatura di libri e pubblicazioni;

*i)* lavori di traduzione, interpretariato, trascrizioni e registrazioni audio e video, deregistrazione, dattilografia, correzione bozze e, eccezionalmente, lavori di copia, nei casi in cui gli uffici non possano provvedervi con il proprio personale;

*l)* lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva;

*m)* spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

*n)* servizi per materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici e servizi di manutenzione, riparazione e noleggio di macchine, mobili ed attrezzature di ufficio;

*o)* servizi per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti, lettori di badge e materiale informatico di vario genere nonché servizi informatici;

*p)* fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori, arredi, materiali e prodotti elettrici e telefonici, idraulici e sanitari, materiali di cancelleria, compreso l'acquisto di carta bianca e da lettere, stampati, modelli, registri, ed attrezzature varie;

*q)* corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, anche indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;

*r)* polizze di assicurazione;

*s)* pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, compreso l'acquisto di materiale igienico sanitario;

*t)* acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli e altri mezzi di trasporto, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti e di apparecchiature in genere;

*u)* servizi di manutenzione e riparazione;

*v)* incarichi di collaudo o di verifica di conformità.

3. La determina a contrarre indica in via esplicita i presupposti che giustificano il ricorso alla procedura di affidamento in economia.

4. Per gli appalti affidati secondo la procedura del cottimo fiduciario, qualora sia consentito non avvalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche, gli uffici selezionano gli operatori da consultare sulla base di indagini di mercato oppure utilizzando elenchi aperti di operatori economici alle condizioni di cui ai commi 6, 7, 8.

5. Le indagini di mercato vengono condotte, tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico. Gli uffici possono selezionare gli operatori da invitare previa pubblicazione di un avviso preventivo sul sito web della giustizia amministrativa. L'avviso deve indicare i requisiti minimi che, con riferimento all'oggetto del contratto, devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta ed i criteri che governano la relativa preselezione.

6. Il segretario generale sentiti i segretari delegati, e previa prospettazione delle strutture, disciplina, con separato atto, la formazione di elenchi di operatori economici, eventualmente distinti per aree geografiche, per le diverse tipologie di lavori, forniture e servizi secondo le prescrizioni di cui al codice dei contratti ed al regolamento dei contratti.

7. Il segretario generale sentiti i segretari delegati, tenendo conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze degli uffici della giustizia amministrativa, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, promuove la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.

8. Nelle ipotesi in cui gli uffici si avvalgano degli elenchi di cui ai commi che precedono, l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura di cottimo avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, mediante sorteggio pubblico il cui avviso sarà divulgato sull'apposita sezione del sito web della giustizia amministrativa almeno due giorni prima dell'invio delle lettere di invito.

9. Di norma l'aggiudicazione avviene sulla base dell'acquisizione di almeno tre preventivi. È consentita l'aggiudicazione nel caso di acquisizione di un unico preventivo soltanto qualora ciò sia ritenuto opportuno sulla base di adeguate motivazioni in riferimento alla singola procedura, purché tale facoltà sia espressamente menzionata nella lettera di invito. L'avviso di post-informazione di cui agli articoli 173 e 331, comma 3, del regolamento dei contratti è reso mediante pubblicazione in una sezione dedicata del web della giustizia amministrativa.

10. Il contratto, anche nelle procedure di acquisto in economia, viene stipulato ed è eseguito nel rispetto dei termini dilatori e di sospensione previsti dall'art. 11 del codice dei contratti.

11. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, nonché in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, si applica la disciplina speciale prevista dal regolamento dei contratti.

Art. 34.

*Stipulazione ed efficacia dei contratti*

1. I contratti sono stipulati dal dirigente preposto all'ufficio interessato ovvero dal responsabile del procedimento nel caso di affidamento in economia di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.

2. I contratti sono stipulati:

*a)* mediante atto pubblico notarile o forma pubblica-amministrativa a cura dell'ufficiale rogante;

*b)* nel caso di procedure negoziate, anche mediante scrittura privata;

*c)* in forma elettronica, secondo la normativa vigente.

3. I contratti, nel caso di importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria, non sono obbligatori e vincolanti finché non siano approvati dal direttore generale per le risorse finanziarie e materiali, e diventano esecutivi a seguito della registrazione dell'ufficio di ragioneria.

4. Il Segretario generale, sentiti i segretari delegati, su proposta dei dirigenti delle strutture, nomina più funzionari di ruolo, in possesso di titolo di studio e competenze adeguati, per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante.

5. L'ufficiale rogante riceve gli atti e i contratti, autentica le copie degli atti originali ricevuti, rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta, custodisce i contratti in ordine cronologico e ne tiene il repertorio con modalità analoghe a quelle previste dalla legge notarile, provvedendo alle relative incombenze fiscali. L'ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili.

Art. 35.

*Direzione dell'esecuzione del contratto*

1. L'esecuzione del contratto avente ad oggetto lavori pubblici è diretta da soggetto dotato della necessaria competenza professionale, di norma, diverso dal responsabile del procedimento e designato dal dirigente preposto all'ufficio interessato.

2. Nei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali e salvo che per le ipotesi non consentite dal regolamento, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa e motivata indicazione dell'ufficio che svolge il ruolo di stazione appaltante.

Art. 36.

*Congruità dei prezzi*

1. L'accertamento della congruità dei prezzi è effettuato, in via ordinaria, attraverso gli strumenti di rilevazione dei prezzi correnti previsti dal codice e dal regolamento, nonché attraverso libere indagini di mercato.

2. Ai fini di cui al comma 1, nei procedimenti relativi a lavori, servizi o forniture di particolare complessità tecnica, per i quali non è possibile individuare in base al comma 1 elementi utili ai fini del giudizio di congruità, e sempre che comportino una previsione di spesa superiore ad euro 50.000 I.V.A. esclusa, il responsabile del procedimento, in mancanza di dipendenti anche non di ruolo in possesso di professionalità adeguate, può avvalersi di esperti esterni all'Amministrazione.

Art. 37.

*Collaudo e verifica di conformità*

1. Gli appalti stipulati dagli uffici di supporto degli organi di giustizia amministrativa sono soggetti, nel caso di contratti relativi a lavori, a collaudo ovvero all'accertamento della regolare esecuzione, nonché alla verifica di conformità nei casi di contratti relativi a servizi e forniture.

2. Gli incarichi di collaudo e di verifica di conformità sono affidati a soggetto diverso dal direttore dell'esecuzione del contratto nei soli casi in cui è prescritto dal codice dei contratti o dal regolamento dei contratti.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, l'affidamento dell'incarico è conferito, in forma individuale o collegiale, dal responsabile del procedimento a personale in servizio presso gli uffici della giustizia amministrativa, in possesso della necessaria competenza. La designazione tiene conto dell'oggetto del contratto, della complessità della prestazione e del relativo importo ed avviene, dopo aver accertato il possesso dei necessari requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità, sulla base di una scelta motivata in applicazione dei seguenti criteri:

*a)* coerenza dell'incarico con la professionalità del dipendente, quale desumibile dal suo curriculum vitae;

*b)* proporzionalità della competenza professionale del dipendente alla complessità e valore economico dell'incarico;

*c)* compatibilità dell'incarico con il carico di lavoro già assegnato al dipendente;

*d)* assenza di ragioni di impedimento soggettivo dovute anche al rendimento del dipendente;

*e)* rotazione degli incarichi.

4. In mancanza di adeguate risorse interne gli uffici possono avvalersi, previa stipula di apposite intese a cura del segretario generale, dei dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici. che possono essere nominati nelle forme ed alle condizioni di cui al comma che precede.

5. In mancanza di adeguate risorse interne, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, il dirigente dell'ufficio competente affida gli incarichi di cui al comma 1 a soggetti esterni mediante procedura di evidenza pubblica secondo le disposizioni del codice dei contratti e del regolamento dei contratti.

*Capo VI*

CONTROLLI

Art. 38.

*Ufficio centrale di bilancio e ragioneria*

1. L'ufficio di ragioneria, a cui è preposto un dirigente, cura tutti gli adempimenti di natura contabile connessi con la gestione del bilancio e con le attività amministrative della giustizia amministrativa.

2. All'ufficio di ragioneria debbono esser comunicati gli atti che possono avere, direttamente o indirettamente, riflessi finanziari e patrimoniali.

3. Per l'assolvimento dei compiti previsti dai precedenti commi, all'ufficio di ragioneria competono le seguenti attribuzioni:

*a)* tenere le scritture contabili, economiche e finanziarie, relative alla gestione;

*b)* predisporre il rendiconto finanziario e la relativa relazione illustrativa;

*c)* esercitare il controllo preventivo sugli atti di impegno e sui titoli di spesa emessi dagli ordinatori della spesa, apponendovi il visto di riscontro contabile;

*d)* accertare i pagamenti effettuati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai fini di cui all'art. 20, comma 2;

*e)* compilare trimestralmente la situazione riassuntiva degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, nonché la situazione dei residui attivi e passivi;

*f)* curare i rapporti con le sezioni di tesoreria provinciale;

*g)* vigilare sulla regolarità contabile delle gestioni dei consegnatari e dei cassieri;

*h)* effettuare le verifiche, previste dagli articoli 22 e 27, sulle gestioni dei cassieri e dei consegnatari;
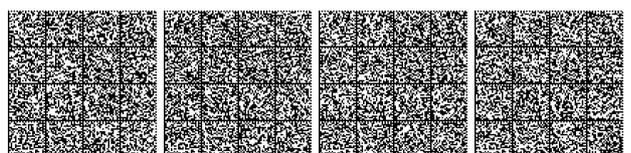
*i)* esaminare i rendiconti prodotti dai cassieri della giustizia amministrativa.

Art. 39.

*Procedura di controllo*

1. Il controllo di cui all'art. 38, comma 4, lettera *c)*, si esercita secondo la procedura di seguito indicata.

2. L'ufficio di ragioneria, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto per il controllo, registra l'impegno di spesa sotto la responsabilità del dirigente che lo ha emanato.

3. La registrazione dell'impegno non può aver luogo qualora:

*a)* la spesa ecceda lo stanziamento del capitolo di bilancio;

*b)* l'imputazione della spesa sia errata rispetto al capitolo di bilancio o all'esercizio finanziario, o alla competenza piuttosto che ai residui;

4. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto, l'ufficio verifica la legalità e la regolarità della spesa ed appone, all'esito positivo del controllo, il visto di sua competenza. Trascorso il termine predetto senza che il visto sia stato apposto o senza che siano stati mossi rilievi, l'atto diviene esecutivo.

5. Ove l'ufficio muova rilievi, il termine di cui al comma 2 è interrotto e ricomincia a decorrere per intero dal momento in cui il dirigente lo ripropone all'ufficio stesso. L'ufficio, entro il nuovo termine, appone il visto di sua competenza ovvero comunica al dirigente di non poter comunque dare corso all'atto. Ove il dirigente confermi con motivazione la legittimità dell'atto, l'ufficio provvede ad apporre il visto di competenza. Per gli atti emessi dal Consiglio di presidenza, ovvero adottati in applicazione di delibere del Consiglio medesimo, ove il dirigente non ritenga di confermare la legittimità dell'atto ne riferisce al Consiglio di presidenza che, valutate le ragioni dell'ufficio, può impartire con propria deliberazione l'ordine di apporre il visto, esclusi i casi di cui al comma 3.

6. L'ufficio, ove nel corso della verifica ravvisi questioni di particolare rilevanza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, ovvero nei dieci giorni successivi alla ricezione della richiesta di dargli comunque corso, può sottoporre, con motivata relazione, la questione al Consiglio di presidenza, che provvederà ad impartire direttive o per il ritiro dell'atto o per l'apposizione del visto.

7. Tutti gli atti per i quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio della giustizia amministrativa devono essere comunicati, contestualmente alla loro adozione, all'ufficio di ragioneria.

Art. 40.

*Scritture contabili dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria*

1. L'Ufficio di ragioneria tiene le scritture cronologiche e sistematiche necessarie affinché risultino in ogni loro particolare aspetto gli effetti degli atti amministrativi, sia in relazione alla gestione di competenza e di cassa, sia in relazione alla consistenza patrimoniale ed alle sue variazioni.

2. Le scritture, tenute mediante un sistema informatizzato, debbono rilevare:

*a)* i movimenti cronologici di cassa riferiti al bilancio della G.A.;

*b)* gli accertamenti e gli impegni, distinti per capitolo, delle entrate e delle spese in modo cronologico;

*c)* le riscossioni ed i pagamenti, distinti per capitolo, delle entrate e delle spese;

*d)* le ritenute di ogni tipo operate sui pagamenti, distinte per capitoli;

*e)* nel conto dei residui, distinti per capitoli ed esercizio di provenienza, la consistenza all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e pagate, le somme rimaste da riscuotere e da pagare.

Art. 41.

*Collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti, istituito ai sensi dell'art. 37, comma 20, d.l. n. 98 del 2011, esercita il controllo successivo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

2. In particolare esercita il controllo sul conto finanziario evidenziando:

*a)* l'andamento della gestione finanziaria e gli effetti di questa sulla consistenza dei beni patrimoniali;

*b)* le variazioni eventualmente apportate al bilancio nel corso dell'esercizio;

*c)* le variazioni intervenute nella consistenza dei beni.

*Capo VII*

DISPOSIZIONI DI ORGANIZZAZIONE

Art. 42.

*Criteri di determinazione della indennità di funzione onnicomprensiva*

1. Il Consiglio di presidenza stabilisce i criteri oggettivi di determinazione dell'indennità di funzione onnicomprensiva spettante ai suoi componenti ed agli addetti agli organi centrali della G.A., assicurando la coerenza del quadro complessivo dei compensi previsti, nonché la compatibilità degli stessi con le disponibilità di bilancio. Restano salvi il trattamento retributivo di servizio e il trattamento di missione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

2. Il Consiglio di presidenza definisce, in sostituzione di ogni altra utilità economica corrisposta a titolo di partecipazione a sedute, di attività istruttoria, di studio, di ricerca, e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, l'importo dell'indennità di funzione onnicomprensiva spettante:

*a)* ai suoi componenti;

*b)* al segretario del Consiglio di presidenza e ai magistrati ad esso addetti;

*c)* ai componenti dell'Ufficio studi, massimario e formazione e del Comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo;

*d)* ai magistrati addetti al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione.

3. Il Presidente, sentito il Consiglio di presidenza, determina, in sostituzione di ogni altra utilità economica corrisposta a titolo di partecipazione a sedute, di attività istruttoria, di studio, di ricerca e in attuazione dei criteri di cui al comma 1, l'importo dell'indennità onnicomprensiva spettante ai componenti ed ai magistrati addetti al segretariato generale, informando il Consiglio di presidenza dei provvedimenti adottati.

Art. 43.

*Personale di magistratura*

1. I provvedimenti riguardanti il trattamento economico ordinario del personale di magistratura sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. I compensi deliberati dal Consiglio di presidenza sono adottati con decreto del Presidente; i trattamenti economici dei magistrati direttamente quantificati nelle delibere del Consiglio di presidenza sono adottati con decreto del responsabile della Direzione generale per le risorse finanziarie e materiali.

Art. 44.

*Questioni interpretative*

1. Gli uffici amministrativi possono rimettere al segretariato generale eventuali questioni relative ad interpretazione di norme di legge, di regolamento o di contratto. Il Consiglio di presidenza e il Presidente, nell'ambito delle rispettive competenze, anche su iniziativa del segretariato generale, possono emanare direttive su questioni interpretative di carattere generale in materia finanziaria e contabile.

*Capo VIII*

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 45.

*Norme di coordinamento*

1. In coerenza con le disposizioni poste dal presente regolamento, il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della G.A., approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005, in attesa della sua organica revisione, è così modificato:

*a)* l'art. 3, comma 1, è sostituito dal seguente: «Il Presidente del Consiglio di Stato, tenendo conto delle direttive programmatiche triennali di cui all'art. 2, comma 5, del regolamento di autonomia finanziaria, esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo proponendo al Consiglio di presidenza, per le conseguenti deliberazioni, le linee generali dell'azione amministrativa. Sovrintende al controllo sulla rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi impartiti e ne riferisce periodicamente al Consiglio di presidenza con relazione unitaria comprendente anche le valutazioni sul rispetto dell'equilibrio finanziario di cui all'art. 2 comma 7 del Regolamento di autonomia finanziaria»;

*b)* l'art. 3, comma 2, lettera *b)* è sostituito dal seguente: «individua gli obiettivi ed i programmi generali della gestione della giustizia amministrativa, e propone al Consiglio di presidenza, per le competenti determinazioni, le conseguenti direttive»;

*c)* l'articolo3, comma 2, lettera *c)* è soppresso;

*d)* all'art. 3, comma 2, lettera *f)*, dopo le parole «Consiglio di presidenza» aggiungere «informando il Consiglio stesso dei provvedimenti adottati»;

*e)* all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, sostituire le parole «Presidente del Consiglio di Stato» con le parole «Consiglio di presidenza»;

*f)* l'art. 8, comma 2, lettera *a)*, è sostituito dal seguente: «sentiti i dirigenti generali, determina gli specifici programmi in attuazione delle direttive del Consiglio di presidenza»;

*g)* l'art. 10 comma 1 lettera *d)* è sostituito dal seguente: «propone al Consiglio di presidenza il piano annuale per la ripartizione dei fondi per le spese di funzionamento dei Tribunali amministrativi regionali, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del regolamento di autonomia finanziaria»;

*h)* all'art. 18, comma 10, lettera *c)*, sostituire le parole «comma 2» con le parole «comma 5».

Art. 46.

*Norme transitorie*

1. Nel triennio 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2013, gli importi dell'indennità prevista dall'art. 42, comma 1, sono assoggettati alla decurtazione del 10% stabilita dall'art. 6, comma 3, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

Art. 47.

*Norme di abrogazione e finanziarie*

1. Sono abrogati il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nelle sedute del 17 gennaio 2003 e 28 febbraio 2003 ed approvato con decreto del Presidente del 28 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; all'adempimento dei compiti attribuiti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 48.

*Entrata in vigore*

1. Il regolamento che forma oggetto della presente deliberazione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2012

*Il Presidente:* DE LISE

**12A01896**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2011.

**Proroga degli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 2007 emanato ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in relazione alle attività di liquidazione presso la Fondazione Ordine Mauriziano.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1596, relativa al "Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione";

Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, concernente interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, in data 13 ottobre 2006, con il quale è stato approvato lo statuto della Fondazione Ordine Mauriziano;

Visto l'art. 1, commi 1349 e 1350, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Visto l'art. 30, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, e, in particolare, l'art. 198;

Visti i propri decreti in data 11 ottobre 2007 e in data 9 ottobre 2009, con i quali, rispettivamente, sono stati nominati e prorogati il Commissario, i Vice-commissari e il Comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Vista la relazione predisposta dall'organo commissariale concernente le risultanze dell'attività di liquidazione aggiornata al 20 settembre 2011, dalla quale si evince che gli adempimenti previsti dalla legge, anche alla luce del buon esito del lavoro finora svolto, non sono del tutto conclusi, rendendo necessarie ulteriori incombenze;

Ritenuto, pertanto, di dover prorogare gli effetti dei citati decreti 11 ottobre 2007 e 9 ottobre 2009, al fine di concludere gli adempimenti commissariali e le procedure delle attività liquidatorie e conservative della Fondazione Ordine Mauriziano;

Vista la nota del 18 febbraio 2011, con la quale il dott. Alessandro Braja ha rinunciato all'incarico di Vice-commissario;

Vista la nota del 5 ottobre 2011, con la quale la Regione Piemonte ha confermato il proprio rappresentante in seno al Comitato di vigilanza della Fondazione Ordine Mauriziano, come previsto dall'art. 30, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'incarico di Commissario della Fondazione Ordine Mauriziano conferito al prof. Giovanni Zanetti e l'incarico di Vice-commissario conferito all'avv. Cristiana Maccagno con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 2007 e del 9 ottobre 2009, emanati ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono prorogati per un anno e, comunque, non oltre il completamento delle attività liquidatorie e conservative.

2. Per il medesimo periodo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto è prorogato il Comitato di vigilanza, composto dal dott. Enrico Stasi, con funzioni di presidente, dal dott. Luca Poma, nominato dalla Regione Piemonte, e da tre creditori. I creditori sono individuati dal presidente del Comitato di vigilanza secondo criteri tali da rappresentare in misura equilibrata entità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi ed alla assenza di contestazioni.

Art. 2.

1. Restano ferme le previsioni dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 2009 e dei provvedimenti adottati in esecuzione allo stesso decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2011

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
*Il Sottosegretario di Stato*
LETTA

*Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2011*
*Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 46*

**12A01309**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 dicembre 2011.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Samaz.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 13 luglio 2011 dall'impresa Rotam Agrochemical Europe Limited con sede legale in Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6QR - United Kihgdom, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SAMAZ contenente la sostanza attiva nicosulfuron, uguale al prodotto di riferimento denominato Gondar registrato al n. 12803 con Decreto direttoriale in data 9 settembre 2008 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 15 dicembre 2010, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Gondar;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Nicosulfuron nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2009 di recepimento della direttiva 2009/51/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva nicosulfuron;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 dicembre 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 29 aprile 2008, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'Impresa Rotam Agrochemical Europe Limited con sede legale in Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6QR - United Kihgdom, è autorizzata ad immettere in commercio i1 prodotto fitosanitario denominato SAMAZ con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da m L 500; L 1 - 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Jiangsu Rotam Chemistry Co. Ltd - n. 88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province 215301 China.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15224.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2011

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO
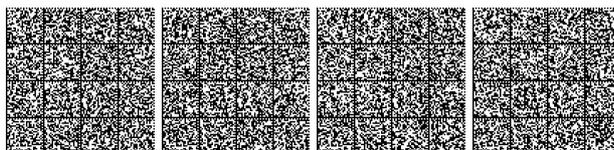
# SAMAZ

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais in sospensione concentrata

**COMPOSIZIONE**
**100 g di prodotto contengono:**

| | |
|---|---|
| **- Nicosulfuron** puro | 4,18 (40 g/l) |
| **- Coformulanti** | q.b. a g 100 |

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

**Rotam Agrochemical Europe Limited**
Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood
Peterborough, Cambridgeshire PE2 6QR – England
Tel. +33 427027333

**Officina di Produzione:** Rotam Agrochemical Europe Limited – Kunshan, Jiangsu (China)
**Distribuito da:**
**Autorizzazione del Ministero della Salute n. ... del...**
**Contenuto netto: ml 500 – Litri 1, 5, 10** **Partita n.**
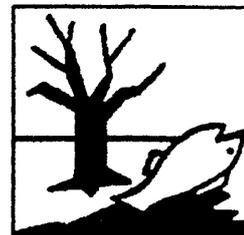
**NORME PRECAUZIONALI:** Conservare la confezione ben chiusi. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
**Sintomi:** in caso di intossicazione ricorrere al medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
**Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

**CARATTERISTICHE**
SAMAZ è un erbicida di post-emergenza selettivo per il controllo delle principali infestanti graminacee e a foglia larga del mais. Viene rapidamente assorbito dalle foglie e, limitatamente, dalle radici delle piante trattate, è traslocato, mediante i flussi linfatici, agli apici vegetativi. Il prodotto blocca la crescita delle malerbe subito dopo la penetrazione all'interno degli organi vegetali, riducendo così la competizione con la coltura; successivamente si evidenziano i sintomi visibili, quali ingiallimenti e necrosi dei tessuti, cui si accompagna la morte delle infestanti.
SAMAZ è particolarmente efficace nei confronti di graminacee quali Avena (*Avena* spp.), Agropiro (*Agropyron repens*), Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Giavone comune(*Echinochloa crus-gallis*), Loglio (*Lolium* spp.), Setaria o Panicastrella (*Setaria* spp.) Sorghetta da seme e da rizoma (*Sorghum halepense*) e di numerose malerbe a foglia larga quali Amaranto (*Amaranthus* spp.), Ambrosia (*Ambrosia artemisifolia*), Carota selvatica o Rindimolo (*Ammi majus*), Forbicina comune (*Bidens tripartita*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Rucola selvatica (*Diplotaxis* erucoides), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Camomilla (*Matricaria camomilla*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), Erba Mercurella (*Mercurialis annua*), Soffione minore o Lattaiola (*Picris echioides*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Persicaria maggiore (*Polygonum lapathifolium*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Rafano o Ramolaccio selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Rapistro (*Rapistrum rugosum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Grespino (*Sonchus oleraceus*), Centocchio (*Stellaria media*). Meno sensibili all'azione del diserbante risultano alcune graminacee quali Panico (*Panicum* spp.), Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*) e Dicotiledoni quali Stramonio (*Datura stramonium*), Topinambur (*Helianthus tuberosus*), Fitolacca (*Phitolacca americana*), Convolvolo nero o Poligono convolvolo (*Fallopia convolvolus*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Nappola o Spino d'asino (*Xanthium* spp.).

**MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO**
SAMAZ si impiega da quando la coltura ha raggiunto la stadio delle 2-3 foglie fino alle 5-6 foglie. I risultati migliori si ottengono quando le infestanti dicotiledoni hanno 2-4 foglie e le graminacee hanno uno sviluppo compreso fra le 2 foglie e l'inizio dell'accestimento. La Sorghetta da rizoma risulta particolarmente sensibile al diserbante fra i 10 e 20 cm di altezza.
In caso di infestanti sensibili, SAMAZ va applicato alla dose di 1 L/ha. Nel caso di infestazioni comprendenti malerbe mediamente o scarsamente sensibili è consigliabile utilizzare SAMAZ in miscela con formulati a base di Dicamba, Fluroxipir, Sulcotrione, Mesotrione, ecc.
SAMAZ va applicato su colture di mais in buono stato vegetativo e su infestanti in fase di attiva crescita. Evitare di trattare con temperature inferiori ai 10°C e superiori ai 25°C od in presenza di stress idrici. Utilizzare volumi di acqua compresi fra 200 e 400 l/ha, impiegando pompe a media o bassa pressione e ugelli a ventaglio. L'aggiunta di un bagnante adesivo non ionico o di olio (minerale o vegetale) aumenta l'efficacia del trattamento erbicida. L'assorbimento del diserbante da parte delle infestanti è da ritenersi ottimale quando siano trascorse almeno 4 ore fra il trattamento ed eventuali piogge
**PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA**
SAMAZ, dopo essere stato dosato, deve essere versato direttamente nella botte riempita per circa un quarto o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'irroratore. Mantenendo l'agitatore in funzione, portare a volume il serbatoio; effettuare quindi il trattamento mantenendo costantemente la poltiglia in agitazione, anche durante eventuali soste con irroratore chiuso.

**AVVERTENZE**

- Non impiegare SAMAZ su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride.
- I geoinsetticidi a base di Teflutrin, Benfuracarb, Carbosulfan, Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specie nel trattamento unico che potrebbero dare origine a fenomeni di fitotossicità.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:

a) Svuotato il serbatoio, risciacquarlo accuratamente con acqua pulita unitamente alla pompa e alla barra di distribuzione; svuotare quindi nuovamente l'impianto di distribuzione.

b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione al 5% di ipoclorito di sodio nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barra di distribuzione mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.

c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto precedentemente.

d) Eliminare accuratamente le tracce di ipoclorito di sodio risciacquando completamente serbatoio, pompa e barra con acqua pulita.

e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ipoclorito di sodio.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITA':** il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

**ATTENZIONE**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003).
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

**12A01683**

---

DECRETO 1° febbraio 2012.

**Modificazione del decreto 13 dicembre 2011, di riconoscimento al sig. Muñoz Segura Gabriel Ricardo di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il proprio decreto dirigenziale in data 13 dicembre 2011, con il quale è stato riconosciuto al Sig. Muños Segura Gabriel Ricardo il titolo di "Psicólogo", conferito in data 3 ottobre 2003 dalla "Universidad de Santiago de Chile" di Santiago (Cile), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Vista la e-mail in data 24 gennaio 2012 con cui l'interessato segnala a questa Amministrazione che nel menzionato decreto 13 dicembre 2011 sono state erroneamente riportate le generalità riferite a Muños Segura Gabriel Ricardo anziché a Muñoz Segura Gabriel Ricardo;

Vista la documentazione agli atti, dalla quale risulta che il Sig. Muñoz Segura Gabriel Ricardo – e non il Sig. Muños Segura Gabriel Ricardo –, nato a Providencia (prov. di Santiago) - Cile il giorno 29 dicembre 1976, di cittadinanza cilena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Psicólogo", conferito in data 3 ottobre 2003 dalla "Universidad de Santiago de Chile" di Santiago (Cile), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Visto che il titolo di "Psicólogo" è stato effettivamente conferito, in data 3 ottobre 2003 dalla "Universidad de Santiago de Chile" di Santiago (Cile), al Sig. Muñoz Segura Gabriel Ricardo;

Preso atto che nel predetto decreto in data 13 dicembre 2011, per mero errore materiale, l'ottavo "VISTO" della premessa recita: «Vista l'istanza in data 20 luglio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Muños Segura Gabriel Ricardo, nato a Providencia (prov. di Santiago) - Cile il giorno 29 dicembre 1976, di cittadinanza cilena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo professionale di "Psicólogo", conferito in data 3 ottobre 2003 dalla "Universidad de Santiago de Chile" di Santiago (Cile), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo»;

Preso atto che in detto decreto, per mero errore materiale, al punto 1 dell'art. l del dispositivo si fa riferimento al Sig. Muños Segura Gabriel Ricardo anziché al Sig. Muñoz Segura Gabriel Ricardo;

Preso atto, altresì, che in detto decreto, per mero errore materiale, al punto 2 dell'art. l del dispositivo si fa riferimento al dott. Muños Segura Gabriel Ricardo anziché al dott. Muñoz Segura Gabriel Ricardo;

Ritenuto, per i motivi suesposti, di procedere alla parziale rettifica del predetto decreto dirigenziale in data 13 dicembre 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

L'ottavo Visto del decreto dirigenziale in data 13 dicembre 2011 è così sostituito: Vista l'istanza in data 20 luglio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Muñoz Segura Gabriel Ricardo, nato a Providencia (prov. di Santiago) - Cile il giorno 29 dicembre 1976, di cittadinanza cilena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo professionale di "Psicólogo", conferito in data 3 ottobre 2003 dalla "Universidad de Santiago de Chile" di Santiago (Cile), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo.

Art. 2.

Il punto 1 dell'art. l del dispositivo del decreto dirigenziale in data 13 dicembre 2011 è così sostituito: A partire dalla data del presente decreto, il titolo professionale di "Psicólogo", conferito in data 3 ottobre 2003 dalla "Universidad de Santiago de Chile" di Santiago (Cile) al Sig. Muñoz Segura Gabriel Ricardo, nato a Providencia (prov. di Santiago) - Cile il giorno 29 dicembre 1976, di cittadinanza cilena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

Art. 3.

Il punto 2 dell'art. l del dispositivo del decreto dirigenziale in data 13 dicembre 2011 è così sostituito: il dott. Muñoz Segura Gabriel Ricardo è, pertanto, autorizzato ad esercitare in Italia la professione di "Psicologo", previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia e provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 4.

Il decreto dirigenziale in questione, così modificato, dispiega efficacia a decorrere dal 13 dicembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

*p. il direttore generale*
PARISI

**12A01684**

DECRETO 1° febbraio 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Virginie Delacroix, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 18 dicembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Virginie Delacroix nata a Auxerre (Francia) il giorno 20 aprile 1979, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplome d'Etat de Docteur en Medecine» rilasciato in data 8 aprile 2009 dalla Université de Lyon 1 – Francia, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diplome d'Etat de Docteur en Medecine» rilasciato dalla Université de Lyon 1 - Francia, in data 8 aprile 2009 alla sig.ra Virginie Delacroix, nata a Auxerre (Francia) il giorno 20 aprile 1979, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Virginie Delacroix è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A01721**

---

DECRETO 1° febbraio 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Magdalena Walzl, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 9 gennaio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Magdalena Walzl nata a Bolzano (Italia) il giorno 12 dicembre 1986, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato in data 31 ottobre 2011 dalla Republik Österreich – Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato dalla Republik Österreich - Austria, in data 31 ottobre 2011 alla sig.ra Magdalena Walzl, nata a Bolzano (Italia) il giorno 12 dicembre 1986, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Magdalena Walzl è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A01722**
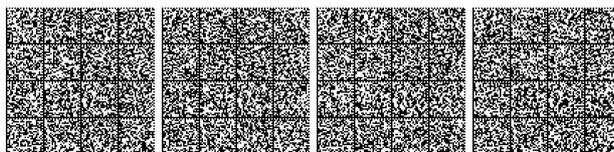
# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 gennaio 2012.

**Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Rovigo.**

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle direzioni territoriali del lavoro (già U.P.L.M.O.) la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

Vista la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997;

Visto il precedente decreto n. 4 del 5 novembre 2010 con il quale si provvedeva a determinare gli importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Rovigo a valere per tutto il 31 dicembre 2011;

Ritenuto doveroso il coinvolgimento delle organizzazioni sociali operanti nel settore e valutate le diverse osservazioni;

Considerati i precedenti contenimenti degli incrementi di tariffa e la richiesta di favorire l'omogeneizzazione delle tariffe nelle diverse province del Veneto;

Determina

di fissare i nuovi importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Rovigo per il biennio 2012-2013 nella misura che si riporta, per ciascun periodo indicato:

periodo di validità: fino al 31 gennaio 2013:

1) per ogni prestazione pari a un ora/lavoro: € 17,25;

2) per lavori di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 q con operatore, muniti di tutte le caratteristiche tecniche operative standard: € 24,44;

periodo di validità: dal 1° febbraio 2013 al 31 dicembre 2013.

L'adeguamento avverrà automaticamente il 1° febbraio 2013 considerando quale coefficiente di rivalutazione delle tariffe valide fino al 31 gennaio 2013 la media dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per l'anno 2012.

Le tariffe concordate aziendalmente in applicazione del presente decreto dovranno essere aumentate delle seguenti maggiorazioni:

per lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle 22,00 alle 6,00 del giorno successivo:

*a)* compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 15%;

*b)* non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 25%;

lavoro domenicale:

*a)* diurno: maggiorazione 20%;

*b)* notturno: maggiorazione 50%;

lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario normale):

*a)* maggiorazione: 50%.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.

Per quanto riguarda, inoltre, le tariffe relative all'utilizzo di carrelli elevatori (punto 2), tali maggiorazioni devono intendersi riferite alla sola quota ora/lavoro.

Il presente decreto ha validità a tutto il 31 dicembre 2013.

Roma, 30 gennaio 2012

*Il direttore territoriale:* BORTOLAN

**12A01855**

---

DECRETO 3 febbraio 2012.

**Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Foggia.**

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970, e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 e, segnatamente il terzo comma dell'art. 46, recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il proprio decreto n.10/2011 del 25 novembre 2011, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Foggia;

Considerato che nella fase di ricostituzione del predetto comitato provinciale, la UIL aveva fatto pervenire la segnalazione del sig. Castriotta Antonio;

Considerato che da successive verifiche è risultato che lo stesso riveste la funzione di dipendente dell'I.N.P.S. di Foggia, quindi incompatibile;

Vista la lettera del sig. Castriotta Antonio del 29 gennaio 2012 con la quale si dimette dal comitato I.N.P.S. di Foggia;

Vista la lettera del 2 febbraio 2011 con la quale la UIL, nel prendere atto della incompatibilità, ha designato quale rappresentante, in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia, il sig. Giorgione Luigi in sostituzione del sig. Castriotta Antonio;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giorgione Luigi, nato a Foggia il 30 gennaio 1969 ed ivi residente alla via M. Grazia Barone n. 35,è nominato componente, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia, in sostituzione del sig. Castriotta Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Foggia, 3 febbraio 2011

*Il direttore territoriale:* PISTILLO

**12A01854**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 gennaio 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Aquino Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Aquino Laura, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati "VTCT level 3 NVQ in Hairdressing", (codice 100/3231/9) e "VTCT level 3 NVQ in Barbering" (codice 100/3233/2) rilasciati in data 12 aprile 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro SMS S.r.l. di Roma;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ad Aquino Laura, cittadina italiana, nata a Torino (TO) in data 26 febbraio 1988, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 gennaio 2012

*Il direttore generale:* VECCHIO

**12A01307**

DECRETO 23 gennaio 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Serra Elisabetta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Serra Elisabetta, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento della qualifica professionale denominata "NVQ 3" rilasciata dall'ente britannico Habia ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;
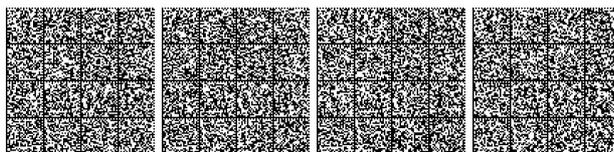
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 in data 28 ottobre 2009;

Visto il decreto direttoriale del 10 dicembre 2009 con il quale, conformemente al parere sopra citato, il riconoscimento veniva subordinato all'effettuazione di una misura compensativa di tipo orizzontale;

Viste le comunicazioni effettuate dal Coordinatore nazionale britannico per le qualifiche professionali e il conseguente parere emesso dalla Conferenza di servizi in data 23 febbraio 2011 sulla non conformità dei titoli NVQ 3 rilasciati dall'Ente britannico Habia;

Vista la richiesta di riesame presentata dall'interessata in data 28 settembre 2011 corredata da titoli di qualifica denominati "VTCT level 3 NVQ in Hairdressing", (codice 100/3231/9) e "VTCT level 3 NVQ in Barbering" (codice 100/3233/2), rilasciati in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso l'Accademia Elite di Pierpaolo Frau di Cagliari;

Accertata presso il Punto di Contatto Britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità, nonché i chiarimenti forniti dal citato Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio degli stessi;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenuto che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto che la Conferenza di servizi, nella riunione del giorno 19 maggio 2011, ha ritenuto i titoli NVQ 3 citati, rilasciati da VTCT idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla predetta legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere espresso nella citata seduta del 19 maggio 2011;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di Servizi;

Ritenendo di poter procedere nell'esercizio dei poteri di autotutela ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

1. È revocato il decreto direttoriale del 10 dicembre 2009.

Art. 2.

1. A Serra Elisabetta, nata a Iglesias (CA) in data 15 luglio 1983, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della citata legge n. 174/2005 e s.m.i., senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 gennaio 2012

*Il direttore generale:* VECCHIO

**12A01308**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2012.

**Modifiche alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008.** (Deliberazione n. 44/12/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 25 gennaio 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numeri 5 e 6;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo *A)*»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;
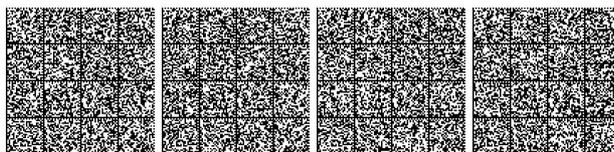
Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti»;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, ove si dispone, al comma 3, che «[i]l Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a richiedere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativamente alle imprese richiedenti i contributi, oltre alla regolarità dell'iscrizione al Registro degli Operatori di comunicazione (ROC), l'attestazione di conformità degli assetti societari alla normativa vigente, nonché l'attestazione dell'assenza di situazioni di controllo e/o collegamento per gli effetti di cui all'art. 3, commi 11-*ter* e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'art. 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)» e, in particolare, l'art. 15, recante «Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse», che, al comma 1, lettera *a)*, dispone la modifica dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

Vista la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione»;

Vista la delibera n. 283/11/CONS, del 18 maggio 2011, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di tenuta del Registro degli operatori di comunicazione. Misure applicative dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 25 novembre 2010»;

Vista la delibera n. 421/11/CONS, del 22 luglio 2011, recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 283/11/CONS»;

Visto il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, stipulato in data 20 settembre 2011 e reso disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità;

Considerata la necessità, in applicazione dell'art. 15 della citata legge n. 183 del 2011, di procedere all'integrazione della modulistica finalizzata alla tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, apponendo sul modello 17/ROC (relativo alla certificazione dell'iscrizione al Registro), ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come da ultimo modificato, la locuzione: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»;

Considerata, pertanto, la necessità di modificare l'art. 14 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS;

Considerata l'opportunità che, in linea con quanto previsto all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il Servizio Ispettivo e Registro dell'Autorità si doti di efficienti sistemi di cooperazione applicativa in ambito SPC, che consentano la condivisione dei dati e delle informazioni con altre pubbliche amministrazioni e con privati gestori di pubblici servizi;

Ritenuto che il suddetto sistema di cooperazione, di cui al considerando che precede, dovrebbe essere preordinato, in un'ottica generale di semplificazione amministrativa, ad una efficiente acquisizione d'ufficio da parte di altre P.A. e dei privati gestori di pubblici servizi delle informazioni dichiarate al Registro, ovvero ad un riscontro automatizzato di queste ultime con altre basi di dati pubbliche;

Considerato che, sulla base dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria richiede l'attestazione di conformità degli assetti societari alla normativa vigente, nonché l'attestazione dell'assenza di situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c., così come previsto dalla legge n. 250 del 1990;

Ritenuto necessario prevedere un congruo termine per la trasmissione della comunicazione annuale 2012 — relativa all'anno 2011 — in capo alle imprese iscritte richiedenti i contributi all'editoria, che consenta di effettuare l'attività di raccolta e verifica delle dichiarazioni rese al Registro degli operatori di comunicazione, nonché di dar corso agli adempimenti previsti da apposito Protocollo d'intesa stipulato, in data 20 settembre 2011, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

Ritenuto opportuno, pertanto, fissare il predetto termine al 30 aprile 2012, così da rendere effettiva la valutazione delle esigenze sopra evidenziate;

Ritenuto che il termine suindicato risponde, altresì, alle esigenze degli operatori, in quanto agli stessi è richiesta la comunicazione di dati relativi ad assetti già definiti (al 31 dicembre 2011) e che, nella generalità dei casi, si tratta solamente di confermare o aggiornare dati già presenti nel sistema telematico del Registro;

Considerata, da ultimo, la necessità di prevedere, al fine di una semplificata gestione elettronica dei dati ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, che l'invio della specifica modulistica per la comunicazione annuale 2012 relativa all'anno 2011 avvenga a mezzo PEC;

Udita la relazione dei Commissari relatori Michele Lauria e Antonio Martusciello ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

*Modifica al Regolamento del Registro degli operatori di comunicazione - Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni*

1. L'art. 14 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Certificazioni di iscrizione)*. — 1. I certificati concernenti la regolare iscrizione al Registro sono rilasciati, al titolare o al legale rappresentante dell'impresa richiedente, sulla base del modello 17/ROC.

2. Le certificazioni di iscrizione sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati e non sono prodotte agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. Ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli organi della pubblica amministrazione ed i privati gestori di pubblici servizi possono, previa compilazione di un'apposita istanza, avere accesso diretto in consultazione ai dati del Registro o richiedere la stipula di un'apposita convenzione per l'accesso ai servizi web del Registro in cooperazione applicativa SPC.

3. L'attribuzione del numero di iscrizione nel Registro può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di legge. Tale dato è direttamente verificabile sul sito www.roc.agcom.it dove è pubblicato ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento.».

2. Nel modello 17/ROC, di cui all'allegato D alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni, all'interno dell'area denominata «Spazio riservato all'ufficio», dopo le parole «Risulta iscritto regolarmente al Registro degli operatori di comunicazione al n.», è apposta la seguente dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

Art. 2.

*Termine per le comunicazioni annuali delle imprese richiedenti i contributi*

1. Nell'ambito della comunicazione annuale 2012 relativa all'anno 2011, le imprese che abbiano richiesto i contributi ai sensi dell'art. 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all'art. 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comunicano le dichiarazioni supplementari di cui all'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione di quelle indicate al successivo comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo, aggiornate al 31 dicembre 2011 tramite il portale www.roc.agcom.it

2. Entro il 30 aprile 2012, le imprese che abbiano richiesto i contributi per l'anno 2011 di cui al punto 1 del presente articolo, inviano all'Autorità a mezzo PEC all'indirizzo agcom@cert.agcom.it:

*a)* le informazioni, aggiornate al 31 dicembre 2011, relative alla composizione degli organi amministrativi delle persone giuridiche eventualmente presenti nella propria catena partecipativa (modelli 4/ROC);

*b)* limitatamente agli editori, le informazioni, aggiornate al 31 dicembre 2011, relative alla composizione degli organi amministrativi del proprietario della testata e delle persone giuridiche presenti nella catena partecipativa di quest'ultimo (modelli 4/ROC);

*c)* le dichiarazioni relative alle situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. in essere nel corso dell'anno 2011, ovvero l'assenza delle stesse (modelli 12/1/ROC, 12/2/ROC, 12/3/ROC e 12/4/ROC).

3. Le dichiarazioni del controllante di cui all'art. 8 dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni sono trasmesse telematicamente al sistema informativo automatizzato del Registro degli operatori di comunicazione, entro trenta giorni decorrenti dal fatto o dal negozio giuridico che determina l'acquisizione del controllo, attraverso la compilazione dei modelli 12/1/ROC, 12/2/ROC e 12/3/ROC disponibili sul sito www.roc.agcom.it

4. Per l'anno 2012, la comunicazione annuale delle imprese che abbiano richiesto i contributi di cui al punto 1 del presente articolo, si intende effettuata il giorno in cui viene completato e trasmesso l'ultimo adempimento prescritto.

Art. 3.

*Disposizioni finali*

1. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è resa disponibile sul sito web dell'Autorità: www.agcom.it

2. Il testo aggiornato della delibera n. 666/08/CONS, come modificato da ultimo dalla presente delibera, è reso disponibile sul sito web dell'Autorità.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2012

*Il presidente:* CALABRÒ

*I commissari relatori:* LAURIA - MARTUSCIELLO

**12A01769**

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2012.

**Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.** (Deliberazione n. 58/12/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 25 gennaio 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, della citata legge n. 249 del 1997, il quale, anche alla luce di costante giurisprudenza, conferisce all'Autorità un'ampia potestà organizzativa;

Vista la delibera dell'Autorità n. 17/98, del 16 giugno 1998, con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 luglio 1998, n. 169;

Visto il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 316/02/CONS, del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche e integrazioni successivamente intervenute;

Considerato che, ai sensi dell'art. 24 del citato Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, l'Autorità provvede periodicamente alla verifica della struttura organizzativa, per accertarne funzionalità ed efficienza;

Considerato che alla luce dello sviluppo tecnologico e di mercato e della progressiva attribuzione all'Autorità di nuove funzioni, da ultimo quelle in materia di regolamentazione postale - attribuite dal decreto-legge n. 201/2011 -
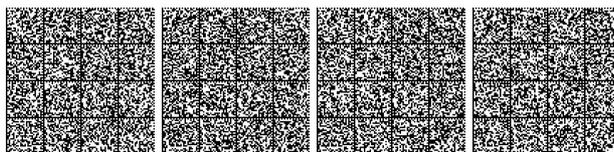
si rende necessario adeguare la struttura organizzativa, ad invarianza di posizioni di organico relativo alle figure dirigenziali, ai mutamenti intervenuti, al fine di conseguire il migliore utilizzo delle risorse, l'aumento dell'efficienza e la razionale e funzionale divisione del lavoro;

Considerato che la Direzione studi, ricerca e formazione ha svolto un positivo ruolo nell'avviamento di una importante linea di attività ma che, a conclusione del percorso, esaurita la fase di progettazione, appare più funzionale che l'attività a regime sia svolta in seno alla Direzione analisi dei mercati con cumulativa soppressione di una struttura *ad hoc* di primo livello;

Considerato che alla luce delle attuali esigenze di contenimento della spesa e di razionalizzazione della distribuzione delle competenze all'interno dell'Autorità, si ritiene di dover conseguentemente procedere all'accorpamento della Direzione studi, ricerca e formazione nella Direzione suddetta, che prende il nome di Direzione analisi dei mercati, concorrenza e studi, e del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi nella Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, che prende il nome di Direzione servizi media, liberando nel contempo risorse per la dotazione degli uffici di secondo livello;

Vista la proposta del Presidente, sentiti gli orientamenti del Consiglio;

Udita la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

*Modifiche al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*

1. All'art. 5, comma 1, eliminare la lettera d-*bis*), del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità e ridenominare la lettera d-*ter* "d-bis";

2. All'art. 9, comma 2, alla fine della lettera *m)*, il punto è sostituito da un punto e virgola ed è inserita la seguente lettera: "n) cura le politiche dello spettro radio e la normativa tecnica.".

3. All'art. 12 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3, la lettera *e)* è abrogata e le lettere *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti: "b) Direzione servizi media;"; "c) Direzione analisi dei mercati, concorrenza e studi;";

*b)* al comma 4, la lettera *c)* è abrogata e la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "b) Servizio ispettivo, registro e Co.re.com.".

4. All'art. 13, comma 1, alla fine della lettera *d)*, il punto è sostituito da un punto e virgola ed è inserita la seguente lettera: "e) mercati emergenti e monitoraggio degli impegni in materia di reti di accesso".

5. All'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* la rubrica è sostituita come segue "Direzione servizi media";

*b)* al comma 1, le parole "Direzione contenuti audiovisivi e multimediali" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione servizi media";

*c)* al comma 1, sono inserite le seguenti lettere: "l) diritti audiovisivi sportivi; *m)* propaganda, pubblicità, informazione e comunicazione politica; *n)* risoluzione dei conflitti di interessi.".

6. All'art. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* la rubrica è sostituita come segue "Direzione analisi dei mercati, concorrenza e studi";

*b)* al comma 1, la parola "assetti" è sostituita dalla parola "studi", alla fine della lettera *f)*, il punto è sostituito da un punto e virgola ed è inserita la seguente lettera: "g) attività di studi e osservatorio sui mercati delle comunicazioni elettroniche.".

7. L'art. 17 è abrogato.

8. All'art. 19, comma 1, alla fine della lettera *d)*, il punto è sostituito da un punto e virgola ed è inserita la seguente lettera: "e) rapporti con i Comitati regionali per le comunicazioni e monitoraggio delle funzioni ai medesimi delegati.".

9. L'art. 20 è abrogato.

10. All'art. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-*bis* - Il Consiglio, su proposta del Presidente, valutate le esigenze organizzative, può attribuire a uno o più dirigenti la funzione di Vice- direttore delle strutture organizzative di primo livello. Al Vice-direttore sono affidate deleghe di coordinamento degli uffici o di gruppi di lavoro all'interno delle direzioni. La funzione di Vice-direttore non comporta l'attribuzione di ulteriori indennità di funzioni.".

Art. 2.

*Disposizioni finali ed entrata in vigore*

1. Le disposizioni di cui alla presente delibera sono riportate in un testo coordinato del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, redatto apportando le modifiche necessarie per la coerenza tra le parti rimaste e quelle innovate.

2. Le modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità disposte con la presente delibera entrano in vigore dal 1° febbraio 2012. La disposizione di cui all'art. 1, comma 7, entra in vigore il 1° marzo 2012.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 25 gennaio 2012

*Il presidente:* CALABRÒ

*I commissari relatori:* MANNONI - LAURIA

**12A01897**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax (0,50 *mg)*»

*Estratto determinazione V&A PC IP n. 684 del 16 gennaio 2012*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,50 mg tabletta 100 tab dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T- 4617/07 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: «Xanax» «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 041602020 (in base 10) 17PL04 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam mg 0,50;

eccipienti: diossido di silicio colloidale anidro, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato (96 *mg)* eritrosina lacca di alluminio (E 127).

Indicazioni terapeutiche: ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Attacchi di panico con o senza agorafobia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

*Confezionamento secondario*

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); Pharm@Idea s.r.l. via del Commercio n. 5 - 25039 Travagliato (Brescia).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: «Xanax» «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 041602020 - classe di rimborsabilità: «C».

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: «Xanax» «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 041602020; RR4 - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Medicinale soggetto alla tabella II E del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e successive integrazioni e modificazioni.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A01576**

### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax (0,25 *mg)*»

*Estratto determinazione V&A PC IP n. 685 del 16 gennaio 2012*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,25 mg tabletta 100 tab dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T- 4617/05 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: «Xanax» «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 041602032 (in base 10) 17PLZJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam mg 0,25;

eccipienti: silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato.

Indicazioni terapeutiche: ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Attacchi di panico con o senza agorafobia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

*Confezionamento secondario*

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); Pharm@Idea s.r.l. via del Commercio n. 5 - 25039 Travagliato (Brescia).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: «Xanax» «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 041602032; classe di rimborsabilità: «C».

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: «Xanax» «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 041602032; RR4 - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Medicinale soggetto alla tabella II E del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e successive integrazioni e modificazioni.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A01577**

### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lexotan (20 units)»

*Estratto determinazione V&A PC IP n. 686 del 16 gennaio 2012*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale LEXOTAN tablet 20 units dal Portogallo con numero di autorizzazione 4540282 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: «Lexotan» «3mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 041616020 (in base 10) 17Q0NN (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: bromazepam 3 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, talco, magnesio stearato, ossido di ferro rosso (E 172).

Indicazioni terapeutiche: disturbi emotivi. Stati di tensione e di ansia, senso di insicurezza e paure immotivate anche accompagnate da manifestazioni depressive, nervosismo, agitazione, difficoltà di contatto ed insonnia. Disturbi psicosomatici e funzionali dell'apparato cardiovascolare e respiratorio, dell'apparato gastrointestinale, dell'apparato genito-urinario, cefalea da tensione. Reazioni emotive ad una malattia organica cronica. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

*Confezionamento secondario*

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); Pharm@Idea s.r.l., via del Commercio n. 5 - 25039 Travagliato (Brescia).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: «Lexotan» «3mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 041616020; classe di rimborsabilità: «C».

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: «Lexotan» «3mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 041616020; RR4 - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Medicinale soggetto alla tabella II E del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e successive integrazioni e modificazioni.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A01578**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Avancort».

Con la determinazione n. aRM - 26/2012-2731 del 27/01/2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Intendis S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale nelle confezioni indicate:

Medicinale: AVANCORT

Confezione: 028649085

Descrizione: emulsione 0,1% tubo 20 g

Medicinale: AVANCORT

Confezione: 028649097

Descrizione: emulsione 0,1% tubo 50 g

**12A01787**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost Doc».

Con la determinazione n. aRM - 27/2012-898 del 27/01/2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta DOC Generici srl l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: Latanoprost DOC;

Confezione: 040690012;

Descrizione: «0,005% Collirio, Soluzione»1 Flacone LDPE da 2,5 ml con Applicatore.

**12A01788**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia Italiana della Società Divine Vocazioni, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 gennaio 2012, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Provincia Italiana della Società Divine Vocazioni, con sede in Napoli.

**12A01310**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario «Gellipen».

*Estratto decreto n. 5 del 17 gennaio 2012*

Con decreto n. 5 del 17 gennaio 2012 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet Productions S.r.l. via Nettunense Km. 20,300 - Aprilia 04011 Latina, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

| | | |
|---|---|---|
| GELLIPEN | «S» 3+3 - flacone di polvere + flacone di solvente | A.I.C. n. 102073057 |
| GELLIPEN | «S» 6+6 - flacone di polvere + flacone di solvente | A.I.C. n. 102073044 |

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo con stampati adeguati secondo quanto previsto dal provvedimento n. 207 del 5 ottobre 2011 possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A01561**

### Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario "ERITRO VS 200"

*Estratto decreto n. 19 del 2 febbraio 2012*

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario ERITRO VS 200 - A.I.C. n. 102952 , di cui è titolare l'impresa Medilabor di Odore Dr Carlo, con sede in via Cuneo n. 17 - 12030 Cavallermaggiore (Cuneo), codice fiscale n. DROCLR39A20A629K, è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni.

Il medicinale di cui trattasi non può essere più venduto e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A01749**

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario LEISGUARD 5 mg/ml.

*Decreto n. 14 del 30 gennaio 2012*

Procedura decentrata n. ES/V/0170/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario LEISGUARD 5 mg/ml sospensione orale per cani.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Dr. Esteve, S.A. con sede in Avda. Mare de Déu de Montserrat 221, 08041 Barcelona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in San Martì s/n - Polìgono Industrial - 08107 Martorelles, Barcelona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Confezione contenente un flacone da 60 ml - A.I.C. n. 104345018

Composizione: 1 ml contiene:

Principi attivi: Domperidone - 5 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cani.

Indicazioni terapeutiche:

3. Riduzione del rischio di sviluppare un'infezione attiva e la malattia clinica derivanti dal contatto con Leishmania infantum, mediante il potenziamento della risposta immunitaria cellulo-mediata. L'efficacia del prodotto è stata dimostrata in cani sottoposti a molteplici esposizioni naturali al parassita in zone ad alto rischio d'infezione.

4. Controllo della progressione clinica della leishmaniosi canina negli stadi precoci della malattia (cani con livelli anticorpali positivi da bassi a moderati e sintomi clinici lievi come linfadenopatia periferica o dermatite papulare).

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 8 mesi.

Tempi di attesa: non pertinenti.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

**12A01750**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario TORPHASOL 4 mg/ml.

*Decreto n. 12 del 26 gennaio 2012*

Procedura repeat use n. IE/V/0232/001/E/001.

Specialità medicinale per uso veterinario TORPHASOL 4 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: società aniMedica GmbH con sede in Im Südfeld 9 - 48308 Senden-Bösensell (Germania).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Im Südfeld 9 - 48308 Senden-Bösensell (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola di cartone contenente 1 fiala da 10 ml - A.I.C. n. 104425018

scatola di cartone contenente 5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 104425020

Composizione: ogni ml contiene:

Principio attivo: Butorfanolo 4 mg (come butorfanolo tartrato 5,83 mg)

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani, gatti.

Indicazioni terapeutiche:

cani:

analgesico: per alleviare il dolore viscerale da leggero a moderato.

sedativo: in combinazione con medetomidina.

gatti:

analgesico: per alleviare il dolore viscerale da leggero a moderato.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa: non pertinente

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

**12A01751**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario CYDECTIN 0,5% POUR-ON.

*Provvedimento n. 46 del 26 gennaio 2012*

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0100/001/II/006

Specialità medicinale per uso veterinario CYDECTIN 0,5% POUR-ON 5 mg/ml soluzione per bovini, nelle confezioni:

Flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102363013

Flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102363025

Flacone da 2500 ml - A.I.C. n. 102363037

Flacone da 5000 ml - A.I.C. n. 102363049

Oggetto: variazione Tipo II: modifica tempi di attesa.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Latina - via Isonzo, 71 - codice fiscale n. 01781570591.

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'eliminazione, al punto 4.11 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto del divieto: "da non utilizzare in bovine che producono latte per il consumo umano o a scopi industriali o in bovine in asciutta o che allattano entro 60 giorni prima del parto" e l'aggiunta dei tempi di sospensione per il latte pari a 6 giorni (144 *ore)*.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

carne e visceri: 14 giorni

Latte: 6 giorni (144 ore)

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

**12A01752**

# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Rinnovo dell'abilitazione della società ISTEDIL S.p.a. in Guidonia Montecelio ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1184 del 02/02/2012, alla società Istedil S.p.a. con sede in Guidonia Montecelio Loc. Setteville (Roma) via Tiburtina Km 18.300, è stata rinnovata l'abilitazione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 "Resistenza meccanica e stabilità", all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del Decreto Ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di Prova:

Cementi (EN 197-1:2000/A1:2004 + A3:2007);

Organismo di Certificazione ed Ispezione:

Calci da costruzione (EN 459-1: 2010),

Aggregati (EN13055-1:2002, EN13139:2002, EN12620:2002, EN13043:2002, EN13242:2002, EN 13450:2002).

L'abilitazione disposta con il suddetto decreto decorre dalla data del 25/11/2011 e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

**12A01898**

**Estensione dell'abilitazione della società ANCCP S.r.l. in Napoli ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».**

Con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 1182 del 02/02/2012, la Società ANCCP S.r.l. con sede in Napoli, via Giovanni Porzio Is. A/7 sc.B del Centro Direzionale, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 "Resistenza meccanica e stabilità", all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del Decreto Ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di Certificazione ed Ispezione:

Materiali stradali ((EN 13108-1:2006, EN 13108-2:2006, EN 13108-3:2006, EN 13108-4:2006, EN 13108-5:2006, EN 13108-6:2006, EN 13108-7:2006)

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

**12A01899**

**Rinnovo dell'abilitazione della società ANCCP S.r.l. in Napoli ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».**

Con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 1183 del 02/02/2012, alla società ANCCP S.r.l. con sede in Napoli, via Giovanni Porzio Is. A/7 sc. B del Centro Direzionale, è stata rinnovata l'abilitazione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 "Resistenza meccanica e stabilità", all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del Decreto Ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di Certificazione ed Ispezione:

Aggregati (EN13055-1:2002, EN13139:2002, EN13383-1:2002, EN12620:2002, EN13043:2002, EN13242:2002, EN 13450:2002),

Prodotti correlati a calcestruzzo e malte (EN 934-2: 2001, EN 934-4:2001, EN934-3:2003).

Cementi (EN 197-1:2000/A1:2004+A3:2007, EN 413-1: 2004, EN 197-4:2004, EN 459-1: 2010).

L'abilitazione disposta con il suddetto decreto decorre dalla data del 25/11/2011 e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

**12A01900**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### COMMISSARIO AD ACTA EX ART. 86 LEGGE 289/02

**Approvazione, collaudo lavori e consegna definitiva delle opere relative allo svincolo con la strada di collegamento tra l'abitato di Calitri con la S.S. 401 Ofantina di cui al progetto n. 39/40/COM/6064.**

Con decreto del Commissario *ad acta* ex art. 86, legge n. 289/2002 sono state approvate le risultanze del certificato di collaudo, emesso in data 12 luglio 2011, dei «lavori di completamento dello svincolo tra la strada di collegamento dell'abitato di Calitri (Avellino) e la s.s. 401 Ofantina» - progetto n. 39/40/COM/6064, eseguiti dall'impresa «Edil Viro» di Antonietta Viro, ed è stato reso definitivo il trasferimento delle opere, per quanto di rispettiva competenza, all'«ANAS S.p.a.» - Compartimento della viabilità per la Campania, alla provincia di Avellino ed al comune di Calitri (Avellino), già consegnate in via provvisoria anticipata in data 25 agosto 2010, giusta verbali di consegna sottoscritti in pari data.

**12A01748**

## REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**Scioglimento, con nomina del liquidatore, della società «Diva società cooperativa» in Aosta.**

Con deliberazione n. 132, in data 27 gennaio 2012, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento della società «Diva società cooperativa», con sede in Aosta, via delle Betulle n. 2/A, costituita con atto a rogito del notaio Francesco Saia in data 19 novembre 1996, partita IVA e codice fiscale n.00633480074, ed ha nominato il dott. Massimiliano Basilio di Torino quale commissario liquidatore.

**12A01747**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-043) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

## AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

*45-410100120221*

€ 1,00